

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 10 marzo 2021

A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI

LORO INDIRIZZI

Qui di seguito un'informativa sulle ultime novità e sulle scadenze fiscali di questo turbolento periodo.

16.3.2021: Scadenza dell'eventuale saldo Iva inerente l'anno 2020

Il 16 marzo 2021 dovrà essere effettuato il **versamento del saldo IVA** relativo all'anno 2020 che risulta dalla dichiarazione IVA. Normalmente nessun saldo è dovuto per i contribuenti mensili se nell'anno si sono effettuati corretti versamenti periodici, mentre il saldo è dovuto per i contribuenti trimestrali.

Ricordiamo che il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico (**codice tributo 6099**).

La scadenza di pagamento può essere differita ai termini previsti per il pagamento del saldo delle imposte dirette, usufruendo anche dell'ulteriore differimento di 30 giorni ma con la maggiorazione dello 0,40%.

Il versamento potrà essere eseguito in un'unica soluzione oppure a rate, applicando gli interessi dello 0,33% mensili.

Entro il 16 marzo 2021, occorre versare, fra l'altro, anche:

- l'IVA derivante dalla liquidazione periodica relativa al mese di febbraio 2021;
- l'intero ammontare (o la prima rata, in caso di rateizzazione) dei versamenti IVA che scadevano nel mese di novembre e dicembre 2020, per i quali si è beneficiato della sospensione dei termini.

16.3.2021: Tassa annuale Libri sociali

Entro martedì 16 marzo 2021, le **società di capitali** (SpA, Srl, Sapa) devono effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali valida per l'anno 2021.

Sono obbligate anche le **società in liquidazione ordinaria**, le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

Sono esonerati dal versamento i seguenti soggetti:

- le società di capitali già dichiarate fallite;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;
- le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
- le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, o ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla Legge n. 289/2002;
- gli enti non economici, le associazioni e fondazioni di volontariato (oltre che le imprese individuali e le società di persone).

Importo della tassa

Il parametro è costituito dal capitale sociale (o dal fondo di dotazione) della società, risultante al 1° gennaio 2021, nelle seguenti misure:

- se il capitale sociale è di importo non superiore a € 516.456,90, è dovuta una tassa annuale di € **309,87**;
- se il capitale sociale è di importo superiore a € 516.456,90 è dovuta una tassa annuale di € **516,46**.

Se successivamente all'1.1.2021 intervengono variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti nel 2021 ma solo nel 2022.

Come si versa

Le modalità di versamento sono distinte a seconda che la società si trovi in un anno di attività successivo al primo ovvero nel primo anno di attività.

Il versamento relativo all'anno di inizio attività (società di capitali costituite dal 1° gennaio 2021) va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all'Ufficio delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (modello AA7/10), su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento.

Il versamento per gli anni successivi al primo va effettuato utilizzando il modello **F24**, esclusivamente in modalità telematica, indicando il codice tributo "**7085 - Tassa annuale vidimazione libri social**", e indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale il versamento viene eseguito (2021).

Si versa utilizzando il modello F24 tuttavia:

- nel caso di **Modello F24 con compensazione (saldo "a zero" o saldo "a debito")**, vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
- nel caso di Modello F24 senza compensazione possono essere utilizzati sia i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/ Fisconline) sia quelli bancari (servizio di remote / home banking).

Compensazioni

La tassa di concessione governativa può essere pagata attraverso la compensazione di eventuali crediti a disposizione del contribuente, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 241/1997. La tassa e' deducibile come costo dell'impresa.

Omessi versamenti

Nel caso di omesso versamento la sanzione amministrativa irrogabile varia dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro. E' tuttavia possibile ricorrere al ravvedimento operoso beneficiando di una riduzione della sanzione a seconda del ritardo del versamento. Per il versamento della sanzione è necessario utilizzare il modello F23 indicando il codice tributo "678T", il codice ufficio "RCC" e la causale di versamento "SZ". Viste queste complicazioni e questa varietà di codici, meglio non omettere il versamento altrimenti il tempo che si perde e' maggiore del tributo evaso.

16.3.2021: CU (Certificazione Unica)

I sostituti d'imposta devono compilare la Certificazione Unica 2021 per indicare i dati reddituali e previdenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati, nonché quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e contratti di locazione breve.

La CU può essere:

- **Certificazione Unica Sintetica**, ossia una versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, tirocinante, lavoratore autonomo, collaboratore occasionale, ecc.) a cura del datore di lavoro entro il 16.3.2021 (oppure entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro);
- **Certificazione Unica Ordinaria** che deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2021 in via telematica.

Per quanto riguarda le CU di lavoratori autonomi, agenti e redditi diversi, la novità consiste nei seguenti nuovi codici:

- "12" per le somme corrisposte a **contribuenti forfetari** non assoggettate a ritenuta d'acconto (nella CU 2020 tale tipologia era contraddistinta dal codice "7").
- "13" per i **compensi percepiti nel periodo 17.3 - 31.5.2020** che, in base a quanto stabilito dal Decreto Liquidità - D.L. 23/2020 - potevano non essere assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

Quell'antipatica imposta di bollo da € 2 sulle fatture elettroniche

Arriva, anche se non se ne sentiva la mancanza, il **controllo automatizzato dell'imposta di bollo** sulle fatture elettroniche.

Il Fisco non molla, nemmeno i 2 euro del bollo laddove determinati importi superino i 77,47 euro, nonostante la gran perdita di tempo necessario per i controlli.

Secondo il decreto Crescita, **dall'1.1.2021** sulla base dei dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il SDI, l'Agenzia delle entrate ha introdotto un controllo automatico sui file xml delle fatture elettroniche per verificare la presenza dell'imposta di bollo virtuale in base al codice IVA indicato in fattura, pertanto integrerà quelle fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo.

In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunicherà al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta di bollo a suo parere dovuta, la sanzione amministrativa nonché gli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

A questo scopo, per le fatture elettroniche inviate nel 2021 tramite SdI, l'Agenzia delle entrate predispone **due distinti elenchi**, contenenti rispettivamente:

- le fatture elettroniche emesse che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo (denominato **Elenco A, non modificabile**).
- le fatture elettroniche emesse che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali a parere dell'Ag. Entrate sussiste tale obbligo (denominato **Elenco B, modificabile**).

Entrambi gli elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore mediante un apposito servizio web all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, **entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare**.

Elenco A - cosa contiene?

L'Elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, comprese le fatture elettroniche PA, trasmesse tramite SDI e non scartate, nelle quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo (tag valorizzato con "SI"). Invece le **autofatture**, che riportano l'indicazione dell'assolvimento del bollo, emesse dal cessionario/committente per regolarizzazione o integrazione (fatture elettroniche che riportano nel tag il valore "TD20"), sono messe a disposizione nell'Elenco A del solo cessionario/committente.

Elenco B - cosa contiene?

Contiene tutte le fatture ordinarie riferite ad operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 nelle quali **non è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo** (tag non presente nell'XML della fattura).

Cosa si deve controllare ogni trimestre

Verificando i dati contenuti nei due elenchi il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere se accettare i dati proposti – procedendo al pagamento di quanto dovuto – oppure selezionare le fatture per le quali ritiene che non sia dovuto il bollo. Egli potrà, inoltre, aggiungere eventualmente altre fatture elettroniche non individuate dall'Agenzia per le quali il bollo risulti dovuto.

Il contribuente, qualora ritenga che in relazione ad una o più fatture riportate **nell'Elenco B**, non risulti dovuto il bollo, può spuntare gli estremi delle singole fatture all'interno dell'Elenco B. In assenza di variazioni si intendono confermati gli elenchi proposti dall'Ag. Entrate.

Per modificare o integrare i dati si può procedere in questi modi:

- in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l'elenco delle fatture elettroniche selezionate dall'Agenzia;
- in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download (lo scarico) del file xml dell'Elenco B e il successivo upload (l'invio) del medesimo file modificato.

Le modifiche all'Elenco B vanno effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento: in sostanza abbiamo 15 giorni per apportare variazioni agli elenchi proposti dall'Agenzia.

Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell'anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche possono essere effettuate entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.

L'Elenco B **può essere modificato anche più volte** entro i termini sopra indicati, ma solo l'ultima modifica elaborata è utilizzata dall'Agenzia per il calcolo dell'importo del bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.

Pagamento del bollo

Il contribuente effettua il pagamento nei termini previsti utilizzando l'apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dell'Ag. Entrate, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell'intero importo determinato da quest'ultima.

In alternativa il contribuente può effettuare il pagamento in modalità telematica tramite **modello F24**.

Nel caso in cui il pagamento venga eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio web consente anche il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi. Il servizio web rilascia la prima ricevuta a conferma dell'inoltro della richiesta di addebito e la seconda ricevuta con l'esito del pagamento, che possono essere consultate liberamente.

Omessi/Carenti/Tardivi pagamenti del bollo

L'Agenzia delle entrate, in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche calcolata secondo quanto sopra descritto, trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell'elenco INIPEC (in pratica gli spedisce una PEC).

La comunicazione contiene:

- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore (il fornitore che ha emesso la Fattura elettronica);
- numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
- codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;

- gli elementi informativi relativi all'anomalia riscontrata;
- l'ammontare dell'imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.

Il destinatario della comunicazione può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online dell'Agenzia Entrate.

Ma vale la pena perdere tanto tempo per 2 euro?

Se pensiamo che la sanzione per omesso versamento del bollo e' pari:

- al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
- al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
- all'1% giornaliero se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto;

con la possibilità di beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento (sempre che non sia già stata constatata la violazione ovvero inviata la comunicazione di irregolarità), forse per pochi errori/omissioni vale la pena aspettare i calcoli dell'Ag. Entrate e pagare.

Bollo sulle fatture elettroniche: scadenze dei pagamenti

Ve li ricordiamo, precisando che per **emissione** della fattura s'intende il giorno di trasmissione allo SDI:

| Periodo emissione fatture | Imposta di bollo dovuta | Termine di versamento |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1° trimestre | > 250 euro | 31 maggio |
| | ≤ 250 euro | 30 settembre |
| 2° trimestre | > 250 euro | 30 settembre |
| 1° e 2° trimestre | ≤ 250 euro | 30 novembre |
| 3° trimestre | qualsiasi importo | 30 novembre |
| 4° trimestre | qualsiasi importo | 28 febbraio |

La Legge finanziaria per il 2021 - Sintesi dei provvedimenti piu' importanti

La mole di provvedimenti e' quanto mai ampia e varia, anche se molti sono ancora in attesa dei Decreti applicativi. Di seguito un riassunto:

- dal 2022 viene **abolito l'esterometro** in quanto i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono essere oggetto di fatturazione elettronica e vanno trasmessi telematicamente utilizzando il SDI;

- **proroga rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni** per i privati: e' stata nuovamente prorogata la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con **l'aliquota dell'11%**. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorrere dal 30.6.2021 e la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la stessa data;

- **proroga bonus edilizi**: prorogati fino al 31 dicembre 2021 i bonus facciate 90%, la detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura del 50%, l'ecobonus 50% o 65% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari, il bonus mobili, elevato da 10.000 euro a 16.000 euro, il bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti.

In caso di sconto/cessione del credito la dichiarazione telematica da presentare all'Ag. Entrate e' stata prorogata al 31.3.2021.

Inoltre viene concesso un altro bonus, denominato **bonus idrico**, pari a 1.000 euro, a favore delle persone fisiche, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua;

- **bonus affitti** per unità immobiliari residenziali: si introduce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, a favore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, che riducono il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

- **bonus per depuratori acqua**: si tratta di un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e per il miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti. I beneficiari sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, e gli enti non commerciali. Il bonus ammonta al **50%** delle spese sostenute, dall'1.1.2021 al 31.12.2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare per le persone fisiche, 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale per gli altri soggetti;

- **bonus pubblicita' 2021**: la prenotazione va effettuata entro il 31.3.2021;

- solo gli oneri tracciati sono detraibili dall'Irpef

Le disposizioni della Finanziaria 2021 sono due e riguardano la fruibilità degli oneri detraibili:

- in ragione del reddito complessivo del contribuente;
- solo se sostenuti in maniera tracciata

In sostanza, il legislatore, limitatamente alle **detrazioni previste nella misura del 19%**, ammette solo la detrazione di quegli oneri che sono stati sostenuti mediante versamento bancario o postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Tuttavia c'è un'eccezione: l'obbligo di pagamento tracciato è escluso per le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'**acquisto di medicinali e di dispositivi medici**, nonché alle spese per **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche** o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

- Imu: esenzione 2021 prima rata IMU turismo

L'esenzione della prima rata dell'IMU 2021 vale solo per le seguenti tipologie di immobili:

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che** i relativi soggetti passivi **siano anche gestori** delle attività in essi esercitate;

- immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni;

-discoteche, sale da ballo, night club e simili, sempre a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in essi esercitate;

- **Indice Istat dicembre 2020**: rispetto a dicembre 2019 è negativo, pertanto nessun aggiornamento dei canoni di locazione può essere effettuato.

Bilanci 2020 in epoca di Covid

I bilanci 2020 possono essere influenzati da alcuni provvedimenti recentemente emanati, soprattutto a causa dell'epidemia in atto. Tra i principali provvedimenti segnaliamo i seguenti.

- Sospensione degli ammortamenti (civilistici) 2020.

È una misura straordinaria, volta a favorire le imprese che in questo periodo hanno bilanci in perdita. Sugeriamo molta cautela nell'adozione di una tale politica in quanto contravviene alla normativa del c.c., pur se legittima.

La norma prevede la sospensione, parziale o totale, degli ammortamenti in bilancio, anche con riguardo a singoli beni.

L'ambito applicativo riguarda i bilanci chiusi successivamente alla data del 15.8.2020, quindi in genere i bilanci chiusi al 31 dicembre 2020, e può essere applicata ai beni materiali e immateriali. Resta ferma la deducibilità fiscale degli ammortamenti civilistici 2020 sospesi, da rilevare in sede di redazione della Dichiarazione dei redditi come variazione in diminuzione.

È previsto che la quota di ammortamento non contabilizzata nel bilancio 2020 è imputata al conto economico dell'esercizio successivo e che con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno: ciò significa anche estendere di un anno la vita utile del bene, ammesso che sia possibile, e riguarda sia i bilanci di esercizio che i bilanci consolidati.

Attenzione alla Nota Integrativa, che deve indicare su quali immobilizzazioni e in quale misura non sono stati contabilizzati gli ammortamenti, nonché le ragioni che hanno indotto ad avvalersi della deroga e il suo impatto economico e patrimoniale.

Attenzione perché la sospensione degli ammortamenti non ha impatto sui super/iper-ammortamenti; in sostanza, con riferimento al **2020** occorre operare in dichiarazione dei redditi:

- una variazione in diminuzione pari alla quota di ammortamento 2020 non stanziata a Conto economico ma deducibile fiscalmente;

- una variazione in diminuzione per super/iper-ammortamenti, pena la loro perdita.

Medesime considerazioni anche in caso di applicazione della moratoria dei canoni di **leasing**, che, in linea generale, non può avere impatti sull'agevolazione fiscale dei superammortamenti.

- **Contributi acquisto veicoli commerciali:** dal 10.2.2021 è possibile prenotare sulla piattaforma: www.ecobonus.mise.gov.it i nuovi incentivi previsti per i veicoli commerciali N1 e per i veicoli M1 speciali.

L'incentivo per l'acquisto di queste nuove categorie è stato previsto con la Legge di Bilancio 2021 che ha stanziato 50 milioni di euro per l'acquisto di veicoli esclusivamente elettrici, veicoli ibridi e veicoli ad alimentazione alternativa.

Sono disponibili contributi fino a 8.000 euro (nel caso di rottamazione) per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021. Il contributo è differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria.

- **IRAP: il saldo 2019 non è stato pagato e nemmeno il 1° acconto 2020**

In generale il **saldo 2019** non versato è una sopravvenienza attiva non tassabile, ma occorre distinguere.

In caso di approvazione del bilancio 2019 ante 19.5.2020 - data di entrata in vigore della disposizione agevolativa - avremo in contabilità 2019 un costo Irap intero e nel 2020 una sopravvenienza attiva pari al saldo non versato.

Se invece l'approvazione è post 19.5.2020 è stato possibile diminuire direttamente il costo Irap.

Questo bonus è comunque un Aiuto di Stato da indicare nel quadro IS della Dich. Irap.

Il 1° acconto 2020 non versato: si consiglia di non registrare nulla in contabilità, aspettando l'esatta quantificazione in sede di compilazione del bilancio 2020. Infatti il bonus prima di allora non è ancora quantificabile, essendo commisurato al minore tra: importo dovuto come 1° acconto Irap calcolato col metodo storico (che è il 40%, ovvero il 50% per i soggetti ISA, del totale Irap 2019) e il 40% (50% se ISA) di quanto risulterà dovuto per il 2020.

L'abbuono del 1° acconto Irap 2020 andrà in diretta diminuzione del costo Irap - voce 20 del CE - ricordandosi di compilare il quadro IS della Dichiarazione Irap.

- **Bonus Transizione 4.0.** Si tratta nello specifico:

- del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, che viene esteso fino al 31 dicembre 2022 (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione). Con la nuova disciplina vengono aumentate le aliquote agevolative, l'ammontare delle spese ammissibili ed esteso l'ambito oggettivo con l'inclusione dei beni immateriali generici. Le nuove regole si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020;

- del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, che viene confermato fino al 31 dicembre 2022.

Questi crediti d'imposta vanno riepilogati nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi.

- **Credito d'imposta investimenti - sia ordinari che 4.0 - contabilizzazione**

È un contributo in c/Impianti, intassabile, Voce A5 del conto economico, sfruttabile in 5 o 3 anni.

Nell'anno di acquisto si iscrive l'immobilizzazione al suo costo nell'Attivo, il bonus (del 6%/10%/40%/50%) nei Ricavi A5, intassabili, registrando:

Credito d'imposta a Contributi intassabili A5

Poi faremo:

Contributi intassabili A5 a Risconti passivi

calcolati in proporzione al piano d'ammortamento del bene (e non del credito d'imposta usufruito).

Esempio: computer di costo 1.000, ammortizzato nel 2020 al 10%, il risconto passivo sarà pari al 90% del credito d'imposta. Secondo Telefisco 2021 l'eccedenza di credito d'imposta non compensata nell'anno può essere fruita l'anno successivo, sommandosi alla quota di quell'anno.

- **Imu e deducibilità al 60%**

Anche per il **2021** la deducibilità dell'**IMU** assolta sugli immobili strumentali di imprese e professionisti resta ferma al **60%**, come già nel 2020. La deduzione sarà del 100% solo a decorrere dal 2022.

- Rivalutazione dei beni d'impresa

Ci riallacciamo alla nostra **Circolare del 15.9.2020**, nella quale abbiamo evidenziato i vantaggi che talune imprese possono ottenere effettuando nel bilancio 2020 la rivalutazione di uno o più cespiti aziendali.

Il costo di tale rivalutazione è modesto (il 3%) e consente sia di migliorare l'aspetto del bilancio al fine del merito creditizio, sia, in previsione di futuri bilanci positivi, di stanziare maggiori quote di ammortamento. In particolare è possibile, in presenza di riscatti di leasing anche immobiliari, adeguare il basso valore di riscatto ai correnti valori di mercato.

In conclusione Vi suggeriamo, rileggendo la nostra Circolare del 15.9.2020, di ponderare la convenienza di una rivalutazione.

- **Nuova Sabatini**: è stata semplificata l'accesso alla misura, estendendo a tutte le domande l'erogazione in un'unica soluzione del contributo statale.

- **Rafforzamento patrimoniale delle imprese** di medie dimensioni: le novità riguardano, in particolare, il credito d'imposta sulle perdite e il Fondo Patrimonio PMI. Per quanto riguarda il credito d'imposta sulle perdite, per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021 viene aumentato dal 30 al 50% l'ammontare massimo del credito d'imposta a favore della società. Il credito d'imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2020. Viene inoltre stabilito che il credito può essere utilizzato in compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020 ma entro il 30 novembre 2021.

- **Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro**: il credito d'imposta è fruibile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 (e non più per tutto il 2021) ed è possibile esercitare l'opzione della cessione del credito d'imposta entro il 30.6.2021.

- Disposizioni sulla riduzione di capitale delle società per perdite

Normalmente il codice civile, in caso di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, ovvero di perdite superiori, prevede la convocazione di un'assemblea per ricostituire il capitale eroso dalle perdite.

La nuova norma sospende temporaneamente gli articoli del c.c. e dice che, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020, non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

In sostanza la modifica legislativa rinvia i provvedimenti di ricostituzione del capitale sociale di 5 anni.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Le perdite comunque devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

- **Proroga convocazione assemblee per l'approvazione dei bilanci 2020**: in deroga al cod. civile e agli Statuti societari, la convocazione dell'assemblea ordinaria potrà quest'anno avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quindi al massimo **entro il 29.6.2021**. Ciò potrà portare, per le seconde convocazioni, al mese di luglio.

In modo analogo sono prorogati al 30 maggio le riunioni del CdA per l'approvazione del progetto di bilancio, al 14.6 in caso di assenza dell'organo di controllo.

Inoltre, Spa, Sapa, Srl, cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, per le assemblee ordinarie e straordinarie, sia il voto in via elettronica o per corrispondenza, sia l'intervento nell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

- Detassazione di tutti i contributi erogati a fronte del coronavirus

Il DL Ristori ha previsto un regime generale di esenzione dei contributi erogati a fronte dell'emergenza Covid, salvo parere favorevole della UE. In pratica tutti i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza, e **diversi da quelli esistenti** prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, **non concorrono alla formazione del reddito** imponibile ai fini Ires/Irpef e dell'IRAP.



Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito **www.studio-dott-comm.it**.